



COMUNE DI RIVA PRESSO CHIERI

Città metropolitana di Torino

REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 45 DEL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36.

Approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 106 del 31.12.2024

Modificato con deliberazione di Giunta comunale n. 16 del 06.03.2025

Sommario

Art. 1 Oggetto	3
Art. 2 Ambito di applicazione	3
Art. 3 Soggetti destinatari.....	3
Art. 4 Organizzazione del gruppo di lavoro	3
Art. 5 Quantificazione degli oneri per gli incentivi	4
Art. 6 Limiti individuali dell'incentivo	4
Art. 7 Condizioni di non ammissibilità dell'incentivo	5
Art. 8 Ruolo delle centrali di committenza	5
Art. 9 Pesatura degli incentivi.....	5
Art. 10 Ripartizione degli incentivi tra le attività.....	6
Art. 11 Ripartizione tra i soggetti destinatari e liquidazione dell'incentivo	7
Art. 12 Riduzione degli incentivi	8
Art. 13 Perequazione	8
Art. 14 Quota utilizzata dall'amministrazione	8
Art. 15 Norme finali	9

Art. 1 Oggetto

1. Il presente regolamento definisce le modalità e i criteri di riparto delle risorse del fondo destinato ad incentivi per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti del Comune di Riva presso Chieri (di seguito «l'Amministrazione») secondo quanto previsto dall'articolo 45 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, pubblicato nel S.O. n. 12 alla G.U. 31 marzo 2023, n. 77 (di seguito "Codice dei contratti pubblici").
2. Il presente regolamento si applica nel caso di affidamenti di lavori pubblici, di servizi e di forniture.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento trovano applicazione:
 - a) le leggi ed i regolamenti nazionali;
 - b) i contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto Funzioni Locali (di seguito «CCNL»).

Art. 2 Ambito di applicazione

1. Le funzioni tecniche che danno titolo alla corresponsione degli incentivi sono quelle individuate dall'articolo 45 ed all'allegato I.10 del codice dei contratti pubblici.
2. Nello specifico, sono incentivabili le attività di:
 - a) programmazione della spesa per investimenti
 - b) responsabile unico del progetto
 - c) collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento)
 - d) redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali
 - e) redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica
 - f) redazione del progetto esecutivo
 - g) coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione
 - h) verifica del progetto ai fini della sua validazione
 - i) predisposizione dei documenti di gara
 - j) direzione dei lavori
 - k) ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere)
 - l) coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione
 - m) direzione dell'esecuzione
 - n) collaboratori del direttore dell'esecuzione
 - o) coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione
 - p) collaudo tecnico-amministrativo
 - q) regolare esecuzione
 - r) verifica di conformità
 - s) collaudo statico (ove necessario)
 - t) coordinamento dei flussi informativi.
3. A seguito dell'abrogazione dell'allegato I.10 conseguente all'entrata in vigore del regolamento ministeriale adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3 della L. n. 400/1988 ed in attuazione dell'art. 45, comma 1 del codice dei contratti pubblici, il richiamo all'allegato I.10 sarà da intendersi riferito a tale regolamento ministeriale e le attività elencate al comma 2 del presente articolo saranno pertanto sostituite da quelle individuate nel regolamento ministeriale.

Art. 3 Soggetti destinatari

1. I soggetti destinatari degli incentivi sono individuati nei dipendenti, sia amministrativi che tecnici ed anche con rapporto di lavoro a tempo determinato, dell'Amministrazione che svolgono le funzioni tecniche inerenti alle attività di cui all'articolo 2.

Art. 4 Organizzazione del gruppo di lavoro

1. Il Responsabile del servizio competente individua con proprio provvedimento per ciascuna procedura di affidamento la figura del responsabile unico del progetto (di seguito «RUP») tra i dipendenti in possesso dei requisiti previsti dal Codice dei contratti pubblici. In caso di mancata nomina del RUP nell'atto di avvio dell'intervento pubblico, ai sensi del combinato disposto dell'art. 15 del D.Lgs. n.

36/2023 e dell'art. 4, comma 2 della L. 241/1990 e s.m.i., l'incarico di Responsabile Unico del Progetto è svolto dal Responsabile del servizio competente per l'intervento.

2. Nell'ambito di ciascuna procedura di affidamento, il Responsabile del servizio competente, assicurando il principio di rotazione ed un'equa ripartizione degli incarichi, individua altresì con proprio provvedimento e sentito il RUP il gruppo di lavoro destinatario degli incentivi, identificando il ruolo di ciascuno, ivi compresi i collaboratori.
3. L'individuazione del gruppo di lavoro avverrà tenendo conto dei seguenti criteri:
 - a) necessità di integrazione tra diverse competenze professionali, anche in relazione alla tipologia dell'opera o lavoro da realizzare;
 - b) esperienze professionali eventualmente acquisite;
 - c) esecuzione di attività analoghe con risultati positivi;
 - d) consequenzialità e complementarità con altri incarichi, eventualmente già ricevuti, aventi lo stesso oggetto.
4. Non sono conferiti incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'articolo 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. È fatto obbligo per il Responsabile che conferisce gli incarichi di accertare la sussistenza di carichi pendenti per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del Codice penale a carico del dipendente, ai sensi della normativa sopra citata.
5. Nel provvedimento di individuazione del gruppo di lavoro sono altresì delineati i tempi entro i quali ciascuna figura professionale deve eseguire le proprie prestazioni, anche mediante rinvio ai documenti della procedura/al cronoprogramma dell'opera.
6. Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro possono essere apportate dal Responsabile competente, tenendo conto delle esigenze emergenti e dando atto dei soggetti cui imputare le attività già svolte, nonché quelle ancora da svolgere.
7. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.
8. Il RUP assicura l'attivazione tempestiva delle strutture e delle persone interessate all'esecuzione delle prestazioni.
9. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta ed al contributo apportato dai dipendenti coinvolti secondo i coefficienti di ripartizione indicati nelle tabelle di cui al successivo art. 10, nonché motivata in sede di rendiconto nella apposita scheda di cui all'art. 11, comma 4.

Art. 5 Quantificazione degli oneri per gli incentivi

1. Gli oneri di incentivazione per le funzioni tecniche sono costituiti da una somma non superiore al 2%, calcolata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base della procedura di affidamento, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione, comprensivi degli oneri previdenziali, assistenziali e dell'IRAP a carico dell'Amministrazione.
2. L'80% delle risorse finanziarie è ripartito tra i dipendenti di cui agli artt. 3 e 4 del presente Regolamento, secondo le modalità e i criteri previsti nel presente regolamento. Il restante 20%, eventualmente incrementato in conformità alle disposizioni regolamentari di seguito individuate, è destinato alle finalità di cui al successivo art. 14, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata.
3. Gli oneri vengono finanziati mediante la loro previsione all'interno del quadro economico del singolo lavoro, fornitura o servizio.

Art. 6 Limiti individuali dell'incentivo

1. L'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, a prescindere dalla data di pagamento, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dallo stesso dipendente.

2. L'incentivo eccedente il limite di cui al precedente comma incrementa le risorse di cui al successivo articolo 14.

Art. 7 Condizioni di non ammissibilità dell'incentivo

1. Non sono incentivabili:
 - a) i contratti esclusi dall'applicazione del Codice ai sensi dell'art. 56 dello stesso
 - b) i lavori il cui costo è inferiore a un importo di € 40.000,00
 - c) gli acquisti di beni e servizi il cui costo è inferiore a un importo di € 40.000,00;
 - d) gli acquisti di beni e servizi per i quali non sia stato nominato un direttore dell'esecuzione e per i quali non viene redatto apposito progetto, ai sensi dell'art. 41 comma 12 del D.lgs. n. 36/2023, ovvero apposito capitolato prestazionale;
 - e) i lavori in amministrazione diretta;
 - f) gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
2. Per i servizi e le forniture, le motivazioni alla base della necessità di nominare un direttore dell'esecuzione diverso dal RUP, che determinano le condizioni di ammissibilità dell'incentivo, sono inserite nell'ambito del progetto di servizio o in apposita relazione a firma del Responsabile del servizio competente. Le motivazioni danno conto, anche con riferimento all'art. 32 comma 2 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023, della particolare importanza del contratto, per qualità o importo delle prestazioni.

Art. 8 Ruolo delle centrali di committenza

1. In caso di attività svolta da Centrale di committenza, sia essa interna o esterna all'Ente, è attribuito un incentivo di una quota non superiore al 25% della misura complessiva dell'incentivo.
2. L'incentivo di cui al comma precedente dovrà essere quantificato e corrisposto con le modalità previste nelle convenzioni di adesione alla Centrale di Committenza.
3. La quota è assegnata su richiesta della Centrale che indica le attività incentivabili tra quelle di cui all'allegato I.10, e sue successive modifiche, del Codice, in relazione alle funzioni assegnate ed eseguite; tale quota è definita nell'atto di costituzione del gruppo di lavoro.
4. Qualora la Centrale di Committenza sia esterna all'Ente, la quota assegnata è portata in detrazione a quella spettante al personale dell'Amministrazione, per le funzioni effettivamente trasferite alla stessa Centrale, e le modalità di riconoscimento della quota incentivo sono da determinare sulla base di specifici accordi tra gli Enti coinvolti.

Art. 9 Pesatura degli incentivi

1. La percentuale massima degli incentivi spettanti al personale impegnato nelle attività tecniche è graduata come segue:

IMPORTO	PERCENTUALE
LAVORI	
da € 40.000 fino a € 1.000.000,00	2%
da € 1.000.000,00 alla soglia comunitaria	1,5%
oltre la soglia comunitaria	1%
SERVIZI (solo in caso di nomina del Direttore dell'Esecuzione)	
da € 40.000,00 a € 140.000,00	2%
parte eccedente € 140.000,00 e sino alle soglie di cui all'art. 14, comma 1, lett. d) d.lgs. 36/2023	1,5%
parte eccedente la soglia di cui all'art. 14, comma 1, lett. d) d.lgs. 36/2023	1%
FORNITURE (solo in caso di nomina del Direttore dell'Esecuzione)	

da € 40.000,00 a € 140.000,00	1,25%
parte eccedente € 140.000,00 e sino alle soglie di cui all'art. 14, comma 1, lett. d) d.lgs. 36/2023	1%
parte eccedente la soglia di cui all'art. 14, comma 1, lett. d) d.lgs. 36/2023	0,8%

2. In caso di modifiche, nonché di varianti, dei contratti di appalto in corso di validità, nelle ipotesi previste dall'articolo 120 del codice, autorizzate dal RUP, che comportino un incremento dell'importo a base di gara, il totale incentivabile è riferito al nuovo importo lordo del contratto di appalto. L'incremento del totale incentivabile a seguito di variante deve corrispondere ad un incremento dell'importo a base di gara sul quale è stata inizialmente calcolata la percentuale, ai fini del rispetto del limite massimo del due per cento di cui all'articolo 45 del codice. L'importo correlato è determinato nel provvedimento autorizzatorio del RUP di cui all'art. 120, comma 13, del Codice.

Art. 10 Ripartizione degli incentivi tra le attività

1. La ripartizione degli incentivi tra i componenti del gruppo di lavoro di cui all'art. 4 del presente Regolamento avviene frazionando il budget complessivo in quote individuate in relazione alle singole attività oggetto di incentivazione, come da tabella seguente.

N	ATTIVITA'	PERCENTUALE
LAVORI		
1	Programmazione della spesa per investimenti	2%
2	Responsabile Unico del Progetto e Collaborazione all'attività del RUP (responsabili di fase e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento)	40%
3	Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica (anche con redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali)	6%
4	Redazione del progetto esecutivo	10%
5	Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	2%
6	Verifica del progetto ai fini della sua validazione	10%
7	Predisposizione dei documenti di gara	10%
8	Direzione dei lavori (anche con eventuale eventuali direttori operativi/ispettori di cantiere)	10%
9	Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	2%
10	Collaudo tecnico-amministrativo / Certificato di Regolare esecuzione / Collaudo statico (ove necessario)	5%
11	Coordinamento dei flussi informativi	3%
	TOTALE	100%
SERVIZI E FORNITURE (solo in caso di nomina del Direttore dell'Esecuzione)		
1	Programmazione della spesa per investimenti	5%
2	Responsabile Unico del Progetto e Collaborazione all'attività del RUP (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento)	35%
3	Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	5%
4	Redazione del progetto (livello unico)	15%
5	Predisposizione dei documenti di gara	10%
6	Direzione dell'esecuzione (anche con eventuale direttore operativo) e collaborazione all'attività del Direttore dell'esecuzione e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	25%

7	Collaudo tecnico-amministrativo/ Regolare esecuzione/verifica di conformità	5%
	TOTALE	100%

Art. 11 Ripartizione tra i soggetti destinatari e liquidazione dell'incentivo

1. La distribuzione degli incentivi, così come frazionati sulla base della tabella di cui all'art. 10 del presente Regolamento, tra i singoli soggetti destinatari è effettuata dal Responsabile competente, tenendo conto:
 - a) del rispetto delle tempistiche per la specifica attività
 - b) della correttezza e completezza dell'attività svolta
 - c) della professionalità dimostrata nello svolgimento dell'attività
 - d) del rispetto di obblighi di legge o regolamentari e di diligenza, in assenza del quale gli incentivi non sono oggetto di liquidazione.
2. Nel caso in cui lo stesso soggetto sia incaricato di svolgere più attività considerate separatamente ai fini dell'incentivo, le relative percentuali vengono sommate.
3. Nel caso in cui un'attività sia condotta da più figure, il Responsabile competente è tenuto a pesare l'apporto di ciascun soggetto coinvolto nella stessa attività e ad indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno.
4. Ai fini della distribuzione degli incentivi, il Responsabile competente, sentito il RUP, compila una scheda nella quale sono indicati gli elementi di cui al comma 1 del presente articolo e la misura dell'incentivo da liquidare a ciascun dipendente destinatario dell'incentivo, tenendo conto dell'avvenuta esecuzione del servizio/fornitura o realizzazione dei lavori, secondo i tempi ed i costi inizialmente previsti. Il provvedimento indica le eventuali riduzioni da operare in caso di incremento dei tempi/costi. La scheda è controfirmata dal dipendente interessato. Di norma, ai collaboratori tecnici od amministrativi viene riconosciuta una quota parte dell'attività specifica del RUP (punto 2 delle tabelle di cui all'art. 10) di norma pari al 50% della corrispondente aliquota, salvo diversa proposta formulata dal RUP, che tiene conto del numero dei collaboratori coinvolti, della nomina o meno di responsabili di fase, nonché della specificità del lavoro/servizio/fornitura.
5. In assenza di collaboratori o altre figure ulteriori richieste per l'attività specifica, l'intera quota dell'incentivo è corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell'attività.
6. Nessun compenso per incentivo per lo svolgimento di funzioni tecniche è dovuto al personale dipendente per le funzioni/attività indicate nell'articolo 10 che siano state affidate a professionisti e/o a soggetti esterni all'ente.
7. Le prestazioni sono da considerarsi rese:
 - per la programmazione della spesa, con l'approvazione del programma triennale dei lavori, servizi e forniture;
 - per la redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali, con l'approvazione del progetto;
 - per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica: con l'approvazione del progetto;
 - per la redazione del progetto esecutivo e per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (per i lavori) e per la redazione del progetto di livello unico (per servizi e forniture): con l'approvazione del progetto;
 - per la verifica del progetto ai fini della sua validazione, con l'emissione del verbale di validazione;
 - per la predisposizione e lo svolgimento delle procedure di affidamento, con il provvedimento di aggiudicazione;
 - per la direzione lavori e il coordinamento della sicurezza, con l'approvazione degli Stati di Avanzamento Lavori e del certificato di ultimazione lavori; per la direzione dell'esecuzione dei contratti in caso di forniture e servizi, con l'espletamento delle verifiche periodiche;
 - per il collaudo, con l'emissione del certificato finale; per le verifiche di conformità e la verifica della regolare esecuzione con l'emissione dei relativi verbali/certificati.
8. La liquidazione dell'incentivo avviene a conclusione delle seguenti fasi:
 - stipula contratto con l'operatore economico;

- certificato di pagamento; per servizi a prestazioni continuative pluriennali la liquidazione dell'incentivo è effettuata una volta all'anno con riferimento ai pagamenti effettuati l'anno precedente;
 - collaudo/verifica di conformità/certificato di regolare esecuzione.
9. Il responsabile del servizio attesta nella liquidazione l'avvenuta esecuzione del servizio/fornitura o realizzazione dei lavori, secondo i tempi ed i costi inizialmente previsti, anche con rinvio alla scheda di cui all'art. 11. Il provvedimento indica le eventuali riduzioni da operare in caso di incremento dei tempi/costi.
 10. In caso di coincidenza del RUP con il Responsabile del servizio, al fine di evitare situazioni di conflitto di interessi, la liquidazione della quota del Fondo Incentivi Funzioni Tecniche è disposta, in sostituzione di quest'ultimo, con apposito provvedimento:
 - a) del Responsabile dell'area edilizia privata per gli incentivi funzioni tecniche connessi ad affidamenti dell'area edilizia pubblica e viceversa;
 - b) del responsabile dell'area finanziaria per gli incentivi funzioni tecniche connessi ad affidamenti dell'area amministrativa e viceversa;
 - c) del responsabile dell'area lavori pubblici per gli incentivi connessi all'area vigilanza.

Art. 12 Riduzione degli incentivi

1. L'importo da corrispondere ai soggetti destinatari è ridotto in caso di incrementi ingiustificati, attestati dal Responsabile del servizio nella scheda di cui all'art. 11, comma 4, del presente Regolamento, dei tempi o dei costi previsti per l'espletamento delle attività imputabili ai soggetti incaricati, qualora gli stessi non determinino danni per l'Amministrazione.
2. Nel caso di cui al precedente comma 1, il compenso spettante è ridotto di una quota come determinata nella tabella allegata (Allegato 1).
3. Non hanno diritto a percepire il compenso incentivante i soggetti incaricati che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge o che, nello svolgimento dei compiti assegnati si rendano responsabili di gravi negligenze, gravi errori od omissioni, che arrechino pregiudizio per l'Amministrazione ovvero determinino l'incremento dei costi contrattuali. Tali mancanze sono attestate dal Responsabile del servizio nella scheda di cui all'art. 11, comma 4, del presente Regolamento.
4. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, non costituiscono motivo di decurtazione dell'incentivo le seguenti ragioni:
 - incrementi di costo, sospensioni, proroghe e altre motivazioni correlate alle modifiche contrattuali di cui all'art. 120, comma 1, lettere a), b), c), e d) del D.Lgs.36/23;
 - sospensioni e proroghe dei lavori dovute a ragioni di pubblico interesse, eventi estranei alla volontà della Stazione appaltante, o altre motivate ragioni estranee al personale incentivato.

Art. 13 Perequazione

1. In sede di contrattazione decentrata integrativa del personale del comparto potranno essere previste forme di perequazione rispetto alla corresponsione del premio incentivante, sia in caso di cumulo delle attività in capo al medesimo soggetto, sia in caso di corresponsione di incentivi con riferimento a lavori/servizi di elevato importo.
2. È fatta salva la facoltà dell'amministrazione di prevedere modalità diverse ed alternative di retribuzione delle attività tecniche svolte dai propri dipendenti. In tal caso l'incentivazione di cui al presente Regolamento non si applica.

Art. 14 Quota utilizzata dall'amministrazione

1. La quota di cui all'art. 5, comma 2, terzo periodo, del presente Regolamento è incrementata dalla quota parte degli incentivi eccedente i limiti individuali di cui all'art. 6, della quota parte degli incentivi corrispondenti a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del Responsabile di cui all'art. 11 e della quota parte di prestazioni non svolte dai dipendenti in quanto affidate a personale esterno.

2. Le anzidette risorse sono destinate all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, tra i quali:
 - a) la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture
 - b) l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa
 - c) l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.
3. Le risorse di cui al primo comma sono in ogni caso utilizzate in parte per garantire:
 - a) attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi
 - b) la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche
 - c) la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

Art. 15 Norme finali

1. Il presente regolamento entra in vigore secondo quanto previsto dalla legge e dallo Statuto comunale.
2. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano alle procedure di affidamento attivate ai sensi del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36.
3. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente.
4. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sovraordinata.

Allegato 1 Tabella riduzione incentivo per aumento tempi e costi

Tipologia incremento	Misura dell'incremento	Riduzione incentivo
Ritardo durante la procedura di affidamento	Oltre la data limite prevista per l'ottenimento di eventuale finanziamento	100%
	Oltre il 50% del cronoprogramma e comunque entro la data limite prevista per l'ottenimento di eventuale finanziamento	70%
Tempi di esecuzione	Entro il 20% del tempo contrattuale	15%
	Dal 21% al 40% del tempo contrattuale	45%
	Oltre il 40% del tempo contrattuale	60%
Costi di realizzazione	Entro il 20% dell'importo contrattuale	20%
	Dal 21% al 40% dell'importo contrattuale	40%
	Oltre il 40% dell'importo contrattuale	60%